



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELS IN RESEARCH

AREA
PERSONE E ORGANIZZAZIONE
UP TA-CEL

Da un secolo, oltre.

La Rettrice

Decreto n.

Prot. del

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze emanato con decreto rettorale 30 novembre 2018 n. 1680;

VISTI gli artt. 19 e 28 del D. Lgs. n. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) aventi ad oggetto la disciplina relativa all'accesso alla qualifica di dirigente e l'affidamento degli incarichi dirigenziali;

PRESO ATTO che il Regolamento di Ateneo per "l'accesso alla qualifica di dirigente" è del 2001;

PRESO ATTO che il Regolamento di Ateneo per "l'affidamento di incarichi di funzioni dirigenziali" è del 2002;

CONSIDERATO quindi che gli attuali Regolamenti di Ateneo in materia risultano essere obsoleti ed ampiamente superati dalle novelle normative che si sono succedute nel tempo;

RICONOSCIUTA la necessità di disciplinare in un unico testo normativo, sia la parte relativa all'accesso alla qualifica di Dirigente (a tempo indeterminato) che quella per l'affidamento di incarichi di funzioni dirigenziali (a tempo determinato), capace di uniformare l'articolata e frammentaria normativa concernente, soprattutto, la materia dell'accesso alla qualifica di Dirigente;

ATTESA dunque la conseguente necessità di abrogare i due Regolamenti sopra citati in favore di un unico Regolamento di Ateneo;

PRESO ATTO del parere reso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta dell'11 marzo 2025;

PRESO ATTO del parere reso dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 13 marzo 2025;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 14 marzo 2025;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28 marzo 2025, ha approvato il testo proposto con modifiche, e, contestualmente, abrogato sia il Regolamento avente ad oggetto "l'accesso alla qualifica di dirigente" che il Regolamento concernente



Da un secolo, oltre.

“l'affidamento di incarichi di funzioni dirigenziali”;

DECRETA

1. è emanato il “Regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato”, nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante;
2. il suddetto regolamento entra in vigore il giorno seguente alla data di pubblicazione del presente decreto;
3. sono contestualmente abrogati il “Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente” (di cui al D.R. 614/2001, successivamente modificato con D.R. 556/2002) ed il Regolamento concernente “l’affidamento di incarichi di funzioni dirigenziali” (di cui al D.R. 614/2001).

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Regolamento per l'accesso alla qualifica di Dirigente a tempo indeterminato e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato.

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli artt.19 e 28 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 44.3 dello Statuto dell'Università, l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Firenze e il conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato.
2. Le assunzioni di personale dirigente sono effettuate nell'ambito della programmazione di fabbisogno di personale, rapportate alle funzioni identificate con l'assetto organizzativo e nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.

Art. 2 Modalità di selezione per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia

1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia presso l'Università avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'art. 28 e nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001.
2. L'accesso alla qualifica di dirigente può avvenire anche mediante l'utilizzazione di graduatorie relative a selezioni pubbliche bandite da altre Università o Istituti di istruzione universitaria statale o altra Pubblica Amministrazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 3 Bando di concorso

1. Il bando di concorso viene emanato dal Direttore Generale e deve indicare:
 - a. il numero e il profilo professionale dei posti messi a concorso;
 - b. il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - c. i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego;
 - d. i titoli di studio richiesti;
 - e. l'individuazione delle specifiche conoscenze e competenze richieste per il profilo professionale oggetto del bando;
 - f. il calendario delle prove o le modalità con le quali verrà reso noto;
 - g. l'indicazione delle materie e del contenuto delle prove;
 - h. la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;
 - i. ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Nel bando vengono indicati i criteri di valutazione dei titoli e delle prove.
3. Il bando individua, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento.
4. Il bando è pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Al fine di favorire la maggiore diffusione e partecipazione possono essere previste ulteriori modalità di divulgazione (social media, stampa specializzata ecc.), anche in ambito internazionale.
5. L'Amministrazione può richiedere ai candidati un contributo per le spese generali del concorso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 Requisiti per l'ammissione al concorso

1. Per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia dell'Università degli Studi di Firenze, i candidati, oltre al possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive alternative:
 - a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
 - b) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
 - c) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché con diploma di laurea;
 - d) soggetti forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso di diploma di laurea.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, per specifici profili dirigenziali, il bando di concorso può prevedere, quale requisito di ammissione, il possesso del titolo di Dottore di ricerca e una certificazione linguistica o di competenze informatiche del livello definito dal bando.
3. Tutti gli incarichi dirigenziali o equiparati di cui al comma 1 devono essere stati conferiti con provvedimento formale dell'organo competente in base a quanto previsto dagli ordinamenti dell'amministrazione o dell'ente al quale il candidato appartiene.
4. Sono da considerare incarichi equiparati a quelli dirigenziali gli incarichi che richiedono l'esercizio delle funzioni di cui al successivo comma 5.
5. Per esercizio di funzioni dirigenziali, di cui ai precedenti commi, si intende lo svolgimento di attività di direzione di strutture organizzative complesse, di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività degli uffici sottoposti, di organizzazione e gestione autonoma del personale e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione degli obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività delle strutture coordinate, nell'ambito di finalità ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali di livello superiore o dagli organi di governo dell'amministrazione di appartenenza del candidato.
6. Le circostanze nelle quali le funzioni di cui ai commi 3 e 5 sono state esercitate devono essere documentate.
7. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.
8. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti in ogni fase del procedimento, con disposizione motivata del Responsabile del Procedimento.

Art. 5 Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore Generale ed è formata da tre o cinque componenti, di cui uno con funzioni di presidente, con profili adeguati rispetto alle prove concorsuali.

2. Almeno uno dei tre o due dei cinque membri deve essere esterno ai ruoli dell'Ateneo. Detti componenti sono scelti nel rispetto del principio di pari opportunità, tra soggetti di qualificazione ed esperienza appropriate, quali professori e ricercatori universitari, dirigenti pubblici e privati, esperti della materia ed esperti nella selezione di personale destinato a ricoprire uffici di livello dirigenziale.
3. Non possono fare parte della commissione esaminatrice:
 - a. coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste ai sensi dell'art. 51 commi 1, 2, 3 e 5 c.p.c. e ai sensi dell'art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 e delle altre leggi vigenti in materia;
 - b. il Rettore, i Prorettori, i Delegati del Rettore, i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione; coloro che ricoprono cariche politiche; i rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - c. coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Art. 6 Adempimenti della commissione esaminatrice

1. Nella prima riunione, convocata dal Presidente, i componenti della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei candidati, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5 comma 3. In tale circostanza la commissione può richiedere di avvalersi di esperti aggregati, qualora non già nominati, che la assistano nella valutazione delle prove tecniche e di conoscenza linguistica e informatica.
2. Nella riunione preliminare la Commissione può specificare, eventuali sotto criteri e relativi punteggi specifici nell'ambito e nei limiti dei criteri e dei punteggi previsti dal bando.
3. La commissione esaminatrice può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni. Tale modalità non è adottata nelle sedute dedicate allo svolgimento delle prove. I candidati partecipano alle prove in presenza.

Art. 7 Prova preselettiva

1. Qualora previsto dal bando di concorso, se il numero di candidati ammessi al concorso sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, potrà essere effettuata una prova preselettiva di accesso alle prove scritte sulle materie oggetto delle prove concorsuali. Il numero massimo di candidati ammessi al prosieguo del concorso è determinato dal bando di concorso.
2. Il bando può prevedere motivati criteri di esonero dalla eventuale prova preselettiva.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 8 Svolgimento delle prove scritte

1. Il concorso per titoli ed esami prevede il superamento di due prove scritte.
2. Le prove scritte sono dirette a valutare la capacità del candidato di affrontare e risolvere problemi complessi, attinenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni dirigenziali da svolgere, mediante la capacità di contestualizzare le soluzioni proposte, sia sotto il profilo tecnico-giuridico che di quello delle scelte operative da assumere.

Una delle prove scritte consiste nello sviluppo di un caso gestionale complesso attinente alle funzioni dirigenziali da svolgere.

Art. 9 Svolgimento della prova orale

1. La prova orale è diretta ad accertare le capacità del candidato di cui all'art. 8, comma 2, unitamente alla capacità del candidato di esprimere una visione gestionale volta al miglioramento continuo dell'ambito dirigenziale oggetto del reclutamento, ai fini del perseguimento delle strategie dell'Ateneo, secondo modalità che vengono specificate nel bando.
2. In occasione del colloquio sono accertate la conoscenza della lingua inglese e di un'eventuale altra lingua straniera, se prevista dal bando, nonché le conoscenze informatiche e digitali previste nel bando di concorso, eventualmente anche mediante una verifica applicativa. La valutazione positiva di tali accertamenti costituisce condizione per il conseguimento dell'idoneità e non concorre al punteggio complessivo conseguito con il colloquio.

Art. 10 Competenze trasversali e motivazione

1. Il bando indica le modalità di svolgimento, valutazione ed il relativo punteggio attribuibile alla verifica delle competenze trasversali richieste e degli aspetti motivazionali, con particolare riguardo all'utilizzo di tecniche di assessment.

Art. 11 Valutazione delle prove

1. I voti delle prove sono espressi in centesimi. A ciascuna prova scritta e orale viene attribuito un punteggio massimo di 100 punti, per un totale massimo di 300 punti.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportino una votazione di almeno 70/100 in ciascuna prova scritta. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 70/100.

Art. 12 Valutazione dei titoli

1. Il bando indica il punteggio massimo complessivo attribuibile ai titoli, che non può comunque superare 120 punti né essere inferiore a 30.
2. Le categorie di titoli valutabili sono determinate nel bando di concorso sulla base di quanto disposto dal DPR 78/2018.
3. I titoli sono valutati dalla Commissione dopo lo svolgimento delle prove orali.

Art. 13 Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

1. Al termine delle prove di esame la Commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale conseguito dai candidati e determinato dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
2. La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale e pubblicata nell'albo ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze, nonché inserita nel sito Internet.

Art. 14 Termine delle procedure concorsuali

1. Le procedure concorsuali devono essere ultimate entro sei mesi dalla data di svolgimento della prova scritta.

2. Il direttore generale può prorogare, per comprovati ed eccezionali motivi, per una sola volta e per non più di tre mesi, il termine di chiusura della procedura concorsuale.
3. Nel caso in cui i lavori non siano stati conclusi nel termine di cui ai precedenti commi, il direttore generale, con provvedimento motivato, sostituisce i componenti della commissione cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo contestualmente un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 15 Organizzazione del concorso

1. L'amministrazione potrà inoltre procedere all'organizzazione di concorsi aggregati in collaborazione con altre università o altre pubbliche amministrazioni, nonché richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica l'organizzazione di concorsi unici accentrati o aggregati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 5 del D. Lgs 165/2001.

Art. 16 Conferimento di incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato

1. L'Ateneo può conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato secondo le modalità previste dall'art. 19, commi 6 e 6 bis del DLgs 165/2001.
2. Le modalità di individuazione dei soggetti ai quali conferire l'incarico sono definite tramite bando di selezione emanato con decreto del Direttore Generale. In particolare, nel bando di selezione debbono essere previsti:
 - a) la valutazione dei titoli;
 - b) la valutazione del curriculum vitae;
 - c) un colloquio volto ad accertare il possesso di competenze adeguate allo svolgimento delle funzioni oggetto della selezione.

Art. 17 Norme finali e transitorie

1. Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trova applicazione la normativa vigente in materia di accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo ufficiale.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i vigenti regolamenti di Ateneo per l'affidamento di incarichi di funzioni dirigenziali e per l'accesso alla qualifica di dirigente.